

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, ALBERTINI, BLOISE, BARDI e FORMICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1970

Disciplina dell'uso della denominazione del cristallo

ONOREVOLI SENATORI. — Si premette che nei mercati di vendita del cristallo si registrano confusioni per la presenza di prodotti con denominazione affine.

Trattasi di un mercato sempre più dilatantesi, considerando che il cristallo viene usato largamente anche in edilizia per la costruzione di infissi, oltre che nell'arte dell'arredamento per l'argentatura di specchi.

Poichè il cristallo, molato e lustrato, in lastre, è un prodotto da giudicarsi pregevole per le sue caratteristiche altamente qualitative, non può essere consentito che il consumatore debba ulteriormente essere esposto al costante rischio di essere ingannato.

Ciò anche per proteggere il prestigio di un prodotto con notevoli riflessi positivi nei mercati esteri, ove la sua offerta, in quanto corrispondente alle caratteristiche del cristallo, può avere maggiore capacità di diffusione con conseguenti benefici di natura finanziaria per la nostra bilancia dei pagamenti, senza ingenerare dubbi e perplessità, circostanza questa che può contrarre la domanda da parte del consumatore.

Si rende pertanto inderogabile procedere alla regolamentazione della materia per quanto riflette la denominazione del cristallo così come è già avvenuto per gli altri prodotti, alludendo all'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » disciplinato con la legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

D'altra parte lo spirito di questa iniziativa parlamentare trova riscontro nel testo di una proposta di direttive del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della CEE, adottata a Bruxelles il 21 giugno 1968 e relativa al vetro-cristallo.

Tra l'altro il testo di queste direttive rileva espressamente che in taluni Stati membri sussiste la possibilità di fare uso di denominazioni particolari per i prodotti di vetro-cristallo, per cui la continuità di tali abusivismi è fonte di distorsioni e di concorrenze.

Per queste considerazioni non si dubita che il presente disegno di legge trovi sollecito e benevolo accoglimento da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il nome « vetro-cristallo » è riservato al prodotto con peso specifico 2,5 e con durezza da 5 a 6,3.

Art. 2.

È fatto divieto di immettere al consumo vetri con denominazione « mezzi cristalli » ovvero con altre denominazioni affini, quando trattasi di prodotti che non hanno le caratteristiche di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti importati dall'estero.

Art. 4.

Chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione, sempre che il fatto non sia perseguibile per altro titolo di reato più grave.